



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di martedì 10 Maggio 2022

EDITORIALI

I temi della 29esima puntata di Adempimenti In Diretta
di Laura Mazzola

CRISI D'IMPRESA

Schema del decreto legislativo di modifica del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
di Francesca Dal Porto

IVA

La disciplina Iva dei voucher
di Stefano Rossetti

ACCERTAMENTO

Anche un elemento unico può fondare la presunzione, purché preciso e grave
di Lucia Recchioni

FINANZA AGEVOLATA

Dal 18 maggio le domande per gli investimenti sostenibili 4.0
di Golden Group - Ufficio Tecnico

EDITORIALI

I temi della 29esima puntata di Adempimenti In Diretta

di Laura Mazzola



È ON LINE LA NUOVA VERSIONE

EVOLUTION
Euroconference

La piattaforma indispensabile per
lo studio del Commercialista

Scopri tutte le novità >

Oggi alle **ore 9** il ventinovesimo appuntamento con ***Adempimenti In Diretta***, collegato ai Master “Adempimenti di Studio” e “Adempimenti di Azienda”.

Apriremo la **prima sessione, dedicata all'aggiornamento**, con la **risposta a una interrogazione parlamentare**, nella quale è stato rilevato alla Commissione finanze della Camera che la richiesta dei dati, all'interno dell'**autodichiarazione degli aiuti di Stato**, risulta “ridondante”.

Successivamente, vedremo il **Provvedimento n. 151077 del 03.05.2022**, e **pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate**.

Con tale provvedimento sono stati definiti il **contenuto informativo, le modalità, i termini di presentazione dell'istanza di riconoscimento del contributo a fondo perduto**, di cui all'articolo 43-bis del Decreto Sostegni-bis, dedicato alla **ristorazione collettiva**.

Per quanto riguarda la **prassi**, l'ultima settimana ha visto la pubblicazione di **1 circolare, 2 risoluzioni e 5 risposte a istanze di interpello**.

In particolare, analizzeremo la **risoluzione 20/E, del 4 maggio**, con la quale l'Agenzia delle entrate ha reso nota la **nuova classificazione dei codici Ateco 2007 e il loro utilizzo negli atti e nelle dichiarazioni**.

Con la **risoluzione 21/E, del 5 maggio**, l'Agenzia delle entrate ha indicato che **dal 9 al 13 maggio** è possibile inoltrare telematicamente talune **comunicazioni sostitutive, di annullamento o di reinvio relative alle opzioni per la detrazione del comparto edile**.

Infine, ci soffermeremo sulla **risposta n. 257, del 6 maggio**, con la quale l'Amministrazione finanziaria ha chiarito come procedere nell'ipotesi di **malfunzionamento del registratore telematico o del server RT o dell'intero apparato**.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, vedremo:

- la [sentenza n. 13831 del 03.05.2022](#), con la quale la Suprema Corte ha affermato la **nullità della cartella di pagamento notificata dopo l'inizio di una procedura di concordato preventivo**;
- l'[ordinanza n. 13908 del 03.05.2022](#), in tema di **sanzioni fiscali**, con la quale i giudici di Piazza Cavour hanno affermato che, se non c'è danno erariale, la **violazione rimane meramente formale**;
- l'[ordinanza n. 13909 del 03.05.2022](#), in tema di **accertamento induttivo**, con la quale la Suprema Corte ha osservato che il nostro ordinamento tributario non detta rigide regole per la **contabilizzazione delle rimanenze**.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà la **detrazione degli interessi passivi**.

Nella **terza sessione**, riservata alle **prossime scadenze**, riepilogheremo le scadenze di **comunicazione e di versamento**.

Un particolare **focus** sarà effettuato in merito ai **redditi collegati alle locazioni brevi**.

La parola passerà poi a **Melissa Farneti di Team System** che esaminerà la **gestione della fiscalità con TS Studio**.

Il nostro appuntamento si concluderà, come ogni volta, con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** collegati alle tematiche trattate durante la puntata.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it>/inserendo le credenziali di accesso.

CRISI D'IMPRESA

Schema del decreto legislativo di modifica del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021

[Scopri di più >](#)

La **L. 20/2019**, recante “*Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155*” prevede la possibilità di emanare **disposizioni correttive ed integrative** del D.Lgs. 14/2019.

Tale delega è stata esercitata con il **decreto legislativo recante “Modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023”**, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo scorso.

Il decreto modificativo trae origine dalla **Direttiva (UE) 2019/1023** del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (**Direttiva Insolvency**).

Lo schema di decreto interviene in modo molto significativo sul vecchio testo del codice, in particolare in materia di **misure di allerta**.

Il nuovo [articolo 3 D.Lgs. 14/2019](#) specifica **quali devono essere gli obiettivi delle misure e degli assetti** che, rispettivamente, imprenditore individuale e collettivo devono adottare, al fine della **rilevazione tempestiva della crisi di impresa**.

È inoltre espressamente previsto, al nuovo articolo 5 bis, l'**accesso all'imprenditore a tutta una serie di informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi**, sui quadri di ristrutturazione preventiva e sulle procedure di esdebitazione previsti. In particolare, è resa disponibile una **lista di controllo particolareggiata per la redazione dei piani di risanamento**.

Il **titolo II del D.Lgs. 14/2019** è stato totalmente riscritto non si parla più di “*procedure di allerta e di composizione assistita della crisi*” ma di “*composizione negoziata della crisi*,

piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi”.

Di fatto, è stata operata una **trasposizione** all'interno del CCII, con gli articoli da **12** a **25-undecies**, della **composizione negoziata della crisi di impresa**, introdotta con il D.L. 118/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 147/2021) e delle disposizioni introdotte dagli **articoli 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies D.L. 152/2021** (convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021) sulle **segnalazioni dei creditori pubblici qualificati**, sulla interoperabilità delle banche dati, sullo scambio di documenti nella fase delle trattative e sulla predisposizione di piani di rateizzazione per esposizioni debitorie di ammontare ridotto.

Sono venute meno le norme che disciplinavano gli strumenti di allerta, gli indicatori della crisi, l'OCRI, il procedimento di composizione assistita della crisi.

Col nuovo **articolo 25 quater** si vuole recepire nel CCII anche la normativa relativa **all'istituto della composizione negoziata per le imprese sotto soglia** e, con il nuovo **articolo 25 sexies** e seguenti, anche la **disciplina del concordato semplificato** di cui al D.L. 118/2021 entra nel CCII.

Per quanto riguarda gli **obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati**, l'intervento modificativo del CCII prevede l'inserimento tra gli enti segnalanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il nuovo articolo 25 undecies D.Lgs. 14/2019 prevede **l'istituzione di un programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici**.

Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 è disponibile un **programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accettare la sostenibilità del debito** esistente e che consente all'imprenditore di condurre **il test pratico di cui all'articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguitabilità del risanamento** (test introdotto col **D.L. 118/2021**).

L'articolo prevede che se **l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i 30.000 euro** e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione.

L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, **se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione**, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le **modalità e i tempi nello stesso indicati**.

Anche il **titolo III** D.Lgs. 14/2019 è stato **completamente revisionato**: non si parla più di “*Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza*” ma di “*Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza*”.

In particolare, il **nuovo articolo 40 relativo alla domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale**, contiene disposizioni sulla **presentazione della domanda di accesso, precisando anche la disciplina applicabile al ricorso depositato da società** (comma 2), chiarisce che nel caso di domanda di accesso ad un **giudizio di omologazione** di accordi di ristrutturazione **la nomina del commissario giudiziale è valutata caso per caso** (comma 4) e detta **disposizioni puntuali sul rapporto tra domande di accesso a diversi strumenti e procedure pendenti** nei confronti del medesimo debitore e sulle concrete possibilità di instaurazione di procedimenti liquidatori nell'ambito di quelli di composizione della crisi e viceversa (commi 9 e 10).

Il nuovo articolo 47, relativo **all'apertura del concordato preventivo**, cerca di **favorire procedure di ristrutturazione in continuità aziendale rapide e snelle** nelle quali l'intervento dell'autorità giudiziaria al momento dell'apertura della procedura, è limitato e circoscritto.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 47 chiarisce l'ambito del **giudizio di ammissibilità** che il tribunale compie al momento del deposito del piano e della proposta di concordato, differenziando a seconda che la proposta sia per un **concordato liquidatorio o in continuità aziendale**.

In quest'ultimo caso, **il tribunale**, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, **verifica solo la ritualità della proposta** e non anche l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, come nel liquidatorio.

IVA

La disciplina Iva dei voucher

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

IL REGIME IVA IN AGRICOLTURA

[Scopri di più >](#)



La disciplina Iva dei voucher è contenuta negli [articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater D.P.R. 633/1972](#) che sono stati inseriti a seguito dell'approvazione della **Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27.06.2016** (c.d. "Direttiva voucher") che ha regolamentato a livello unionale la disciplina Iva dei c.d. "voucher" o "buoni corrispettivi".

La definizione di buono-corrispettivo (o voucher) è contenuta nell'articolo 6-bis D.P.R. 633/1972: è tale *"uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative"*.

Sulla base di quanto sopra, dunque, affinché un **buono-corrispettivo** possa essere così definito è necessario che:

- venga accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
- contenga l'indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l'identità dei potenziali fornitori.

Tali caratteristiche consentono di **distinguere i buoni-corrispettivo dagli strumenti di pagamento o dai titoli di legittimazione** (quali ad esempio i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e simili), nonché dai **buoni sconto**, i quali non danno diritto a ricevere detti beni o servizi.

I buoni-corrispettivo si possono distinguere in buoni monouso o multiuso:

- il buono-corrispettivo è **monouso**, in base all'[articolo 6-ter D.P.R. 633/1972](#), "se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore

aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto” (comma 1). In tal caso “*ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione*” (comma 2);

- il buono-corrispettivo è invece **multiuso**, ai sensi dell'[articolo 6-quater D.P.R. 633/1972](#) “*se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto*” (comma 1). In tal caso “*ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione*” (comma 2).

Quindi, come chiarito dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. 141/2018, la distinzione tra le due tipologie di buoni-corrispettivo si basa sulla **disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo** o al momento del riscatto qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore; infatti il tratto distintivo riguarda la certezza o meno, **già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo**, del trattamento ai fini dell'Iva attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, da intendersi come **certezza circa la territorialità dell'operazione e la natura, qualità, quantità** nonché l'Iva applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa.

Recentemente, l'Amministrazione finanziaria, con la **risposta ad istanza di interpello n. 523/2021**, dopo aver esposto la disciplina Iva dei buoni-corrispettivo sopra riportata, ha fornito un interessante chiarimento in merito alla fattispecie di seguito esposta.

Una società ha sviluppato una **piattaforma elettronica informatica** che, tramite un'apposita applicazione, permette agli utenti registrati di **ordinare i pasti, pagando online tramite carta elettronica** o attraverso un “**borsellino elettronico**”, precedentemente alimentato da versamenti effettuati dallo stesso utente mediante **carte elettroniche, contanti o ticket restaurant**.

Il dubbio della società istante riguardava la corretta applicazione dell'[articolo 6-quater D.P.R. 633/1972](#).

L'Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che:

- ai sensi dell'[articolo 6-bisP.R. 633/1972](#), la società emette a favore dell'utente un “buono corrispettivo”, ancorché dematerializzato, **in quanto contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo a fronte di future cessioni di beni o prestazioni di servizi**;
- ai sensi dell'[articolo 6-quaterP.R. 633/1972](#), il **voucher dematerializzato è da considerarsi multiuso** perché al momento dell'emissione **non risulta nota la disciplina Iva applicabile all'operazione sottostante**. In tale momento, infatti, non sono determinate “*la natura, qualità, quantità nonché l'Iva applicabile ai beni e servizi*”, oggetto della fornitura

ha ritenuto che **"le cessioni di beni e le prestazioni di servizi descritte dall'Istante devono pertanto considerarsi effettuate, ai fini Iva, al momento in cui il cliente acquista gli stessi, ossia quando ne effettua il pagamento mediante il voucher/borsellino elettronico. Solo in questo momento sono noti tutti gli elementi necessari a individuare il corretto trattamento Iva dell'operazione sottostante e che consentono alla Società di documentare fiscalmente l'operazione, tramite emissione della fattura (elettronica) ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Iva (se richiesta dall'utente) ovvero tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri in base all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127"**.

ACCERTAMENTO

Anche un elemento unico può fondare la presunzione, purché preciso e grave

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LE ISPEZIONI TRIBUTARIE IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Scopri di più >

La **sentenza n. 14493** della Corte di Cassazione, depositata ieri, **9 maggio**, costituisce un utile spunto per tornare a soffermare l'attenzione sul **riporto degli oneri probatori nell'ambito dell'accertamento tributario**.

Una società veniva raggiunta da **due diversi avvisi di accertamento, relativi alle annualità 2005 e 2006**.

Tra le operazioni contestate vi era **l'acquisto di due unità immobiliari dall'unico socio**, ad un prezzo ritenuto dall'Ufficio **abnorme** in considerazione dei valori Omi. Tale abnormità aveva quindi condotto l'Agenzia a ritenere che, in realtà, la Srl intendesse soltanto **distribuire al socio gli utili**, mascherandoli da **corrispettivi da cessione**, così da poter contestualmente **evitare la tassazione dei dividendi in capo al socio e dedurre maggiori ammortamenti relativi agli immobili**.

La contribuente impugnava l'avviso di accertamento, ritenendo che il **valore Omi e l'esistenza di rapporti partecipativi non potessero rappresentare presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare l'accertamento di un maggiore reddito**.

La Corte di Cassazione, investita della questione, è quindi tornata a ribadire, che, pur dovendo **la prova dell'esistenza di attività non dichiarate** desunta sulla base di **presunzioni gravi, precise e concordanti**, gli elementi assunti a fonte della presunzione **non devono essere necessariamente plurimi**, ben potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di **un unico elemento, purché preciso e grave**, “*la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata*” (Cassazione, n. 27552/2018).

Anche la **prova indiziaria** offerta dall'Amministrazione finanziaria tramite il **riferimento ai valori Omi e alla sostanziale coincidenza delle parti contrattuali** ha condotto a ritenere

leggitive le pretese recate nell'avviso di accertamento.

Infondato è stato poi ritenuto lo specifico **motivo di impugnazione** legato all'asserita **violazione del divieto di doppia imposizione**, essendo stati accertati maggiori redditi non solo in capo alla **società** (a titolo di ammortamenti indeducibili) ma anche in capo al **socio** (quali dividendi). La Corte di Cassazione ha condivisibilmente ricordato che “*in tema di imposte sui redditi, la doppia imposizione si verifica soltanto nell'ipotesi di due avvisi di accertamento che assoggettino a tassazione il medesimo presupposto, non quando l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi*” (**Cassazione, n. 27625/2018**).

Alcuni spunti interessanti possono poi essere tratti dall'analisi di **un'altra contestazione** mossa dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dei richiamati avvisi di accertamento.

La società accertata, infatti, aveva stipulato un **contratto di appalto con un'altra società** (la quale faceva capo allo **stesso socio** della contribuente) per la **costruzione di dodici unità abitative e la direzione dei lavori**, per un valore totale di 800.000 euro, per poi **riaffidare in subappalto la costruzione degli stessi immobili alla stessa società proprietaria**, per il corrispettivo di euro 750.000. Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, quindi, le fatturazioni dovevano essere ritenute **parzialmente oggettivamente inesistenti**, salvo l'unica prestazione effettivamente resa, ovvero la **direzione dei lavori**, il cui corrispettivo veniva individuato in misura pari al **valore differenziale dei due contratti** (50.000 euro).

Nell'ambito delle **operazioni oggettivamente inesistenti**, la Corte di Cassazione aveva già affermato che **l'Amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori** (anche in forma indiziaria e presuntiva) del fatto che l'operazione fatturata **non è stata effettuata**, dopo di che **spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni**, e tale prova **non può essere fornita esibendo le fatture o dimostrando la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento** “*poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia*”.

FINANZA AGEVOLATA

Dal 18 maggio le domande per gli investimenti sostenibili 4.0

di Golden Group - Ufficio Tecnico



Al via la nuova misura agevolativa introdotta dal Ministero dello Sviluppo Economico per sostenere la realizzazione di progetti innovativi e sostenibili da parte delle imprese di piccola e media dimensione. Il nuovo regime di aiuti, pensato per incentivare la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, diventa operativo con il DM 12 aprile 2022, che ne disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande. Sarà, dunque, possibile inviare le istanze compilate a partire **dalle ore 10.00 del 18 maggio 2022**.

Con una dotazione pari a 678 milioni di euro, la misura prevede la concessione di **contributi in conto impianti** in favore di programmi di investimento ad elevato contenuto tecnologico, attraverso l'utilizzo di specifiche **tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0**.

Sarà riconosciuta, inoltre, una **priorità in fase di valutazione agli interventi tesi a favorire la transizione della MPMI verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energetica dell'impresa**.

Ad eccezione di questi ultimi programmi, finalizzati al miglioramento della sostenibilità energetica aziendale, i progetti di investimento dovranno essere diretti all'ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva.

L'agevolazione consiste nell'erogazione di contributi a fondo perduto, nell'ambito della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", a copertura di una percentuale massima delle spese ammissibili, che varia a seconda della dimensione aziendale e della Regione in cui viene realizzato il programma di investimento:

a) Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia: 60% per le micro e piccole imprese e 50% per le medie imprese;

b) Regioni Basilicata, Molise, Sardegna: 50% per le micro e piccole imprese e 40% per le medie imprese;

Inoltre, nel caso in cui il progetto sia realizzato nelle Regioni sopra indicate e concluso entro 9 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è riconosciuta una maggiorazione di 5 punti percentuali.

c) Altre Regioni: 35% per le micro e piccole imprese e 25% per le medie imprese.

Per i programmi di investimento da realizzare nelle Regioni di cui alle lettere a) e b), le spese ammissibili non devono essere inferiori a euro 500.000,00 e superiori a euro 3.000.000,00, mentre nelle restanti Regioni l'importo minimo e massimo delle spese è rispettivamente pari a euro 1.000.000,00 e ad euro 3.000.000,00. In entrambi i casi, l'importo massimo delle spese ammissibili non deve essere superiore all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato.

Le imprese potranno iniziare la compilazione delle istanze esclusivamente tramite procedura informatica, sul sito di Invitalia, a partire dalle ore 10.00 del 4 maggio 2022. A conclusione di questa prima fase, i soggetti richiedenti riceveranno un "codice di predisposizione domanda" necessario per l'invio vero e proprio della domanda, possibile a partire dalle ore 10:00 del 18 maggio 2022. Le domande saranno valutate sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione.

La domanda dovrà contenere diverse informazioni e dichiarazioni, tra cui:

1. il rispetto del **principio DNSH** (non arrecare un danno significativo all'ambiente, principio trasversale alle misure finanziarie con i fondi del PNRR);
2. l'appartenenza dell'attività, cui è finalizzato il programma, ai **codici Ateco 2007** previsti dal bando.

A corredo della domanda, dovranno inoltre essere presentati i **preventivi di spesa, il piano di investimento** e una **dichiarazione con i dati contabili** (le MPMI devono disporre di almeno due bilanci approvati e depositati/due dichiarazioni dei redditi).

Nel caso in cui l'intervento sia caratterizzato da un particolare contenuto di sostenibilità ambientale, l'istanza dovrà includere:

1. per i programmi finalizzati al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa: una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata, contenente le informazioni necessarie a verificare che il risparmio energetico conseguibile attraverso il programma di investimento rispetti le percentuali minime previste dal bando; nel caso di imprese energivore, **diagnosi energetica** oppure copia della certificazione di conformità ad uno dei seguenti sistemi di gestione volontaria: EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001, entrambi in corso di validità;

2. per i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione Europea: perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, attestante la capacità dell'intervento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici “mitigazione dei cambiamenti climatici” e “adattamento ai cambiamenti climatici” individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;
3. copia delle certificazioni ambientali e di efficientamento energetico eventualmente possedute alla data di presentazione della domanda.

Data la complessità degli investimenti ammissibili e della documentazione da presentare, oltre alla necessità di predisporre la domanda in modo tempestivo, è consigliabile il supporto di professionisti esperti per avere maggiori possibilità di ottenere l'agevolazione.